



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95 del 21/04/2021

OGGETTO: Atto di citazione su istanza di Allservice srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cinque, innanzi al Tribunale di Brindisi. Costituzione in giudizio. Incarico al Legale del Comune avv. Guido Massari.

L'anno 2021 il giorno 21 del mese di APRILE alle ore 15:40, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
	Sì
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	

Presiede la Seduta IL VICE SINDACO Giuliana Giannone

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Pierluigi CANNAZZA

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 101 del 19/04/2021
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co
19/04/2021

Il Responsabile del Servizio
Fto.(Avv. Guido MASSARI)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co
19/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **101** del **19/04/2021** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;

ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

Premesso :

che in data 19.02.2021 prot. 4997 veniva notificato su istanza di Allservice srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cinque, atto di citazione innanzi al Tribunale di Brindisi per l'udienza del 22.05.2021 nei confronti del Comune di San Pietro Vernotico, dell'Arch. D.L.M.C, nonché della UnipolSai Assicurazioni SpA.;

che, a fondamento dell'atto di citazione, la società attrice esponeva di essere aggiudicataria dei "*lavori di ristrutturazione dell'immobile ex orfanotrofio Cataldo Fiore a piano terra da destinare a Centro Diurno Integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza ed al piano primo da destinare a Centro diurno socio educativo e riabilitativo*", affidati con determinazione n. 639 del 30.12.2015 e contratto di appalto rep. 1175 del 17.3.2013, in esecuzione del progetto definitivo ed esecutivo approvato con delibera GC n. 146 del 2.7.2013 per l'importo complessivo di € 1.770.000,00, finanziato con fondi regionali PO FESR 2007-2013 Asse III Linea 3.2.

che la ditta esecutrice lamentava che, sin dalla consegna avvenuta in data 27.9.2016, si verificavano numerosi impedimenti all'esecuzione dei lavori, tra cui l'assenza di personale che potesse assumere l'incarico di D.L., di C.s.e. e Rup, con conseguente sospensione di lavori, la presenza di volatili all'interno dell'immobile oggetto di intervento che avevano depositato negli anni ingentissimi quantitativi di guano, non valutata adeguatamente dalla committente, la presenza di un pozzo assorbente nell'area scoperta di cantiere non segnalato dalla committente, la redazione di una perizia di variante al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, la carenza progettuale e la presenza di uno stato dei luoghi difforme da quello prospettato dal progetto risalente a tre anni prima del bando di gara; lamentava, inoltre, la responsabilità della Direzione dei Lavori, nella persona dell'Arch. D.L.M.C., per avere emesso ordini di servizio, anche verbali, generici ed illegittimi con conseguente difficoltà per l'impresa e rilevanti danni. Chiedeva, pertanto, di essere risarcita della somma di € 540.854,83 come da riserve descritte nel registro di contabilità, rigettate dal Comune che, procedeva alla risoluzione contrattuale, dichiarata con determinazione n. 91 del 5.2.2020 per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice per grave ritardo e irregolarità per non aver concluso i lavori nel termine assegnato, con conseguente richiesta di incameramento della cauzione presso la Unipol Ass.ni SpA e segnalazione ad ANAC.

che la società attrice concludeva chiedendo al Tribunale : -di riconoscere per illegittima la risoluzione del contratto adottata dal Comune; -di dichiarare l'inadempimento contrattuale del Comune e/o del Direttore dei Lavori Arch. D.L.M.C., sul piano precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale, nonché per violazione del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di appalto, anche per l'adozione di un progetto, perizia di variante, ordini di servizio e sospensione di lavori illegittimi e carenti e al di fuori dei casi previsti per legge; -di dichiarare la risoluzione contrattuale per colpa esclusiva e comunque maggioritaria del Comune; -di condannare il Comune, anche in solido con l'Arch. D.L.M.C. ove l'Amministrazione disconoscesse gli interventi richiesti dalla D.L., ovvero nella misura rispettiva tra i due convenuti, al pagamento della somma di € 540.854,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria; - in via subordinata, condannare ex art. 2041 c.c. il Comune convenuto ad un indennizzo corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita dall'appaltatore nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'Amministrazione nella misura di € 540.854,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria; -condannare il Comune al risarcimento del danno all'immagine ed alla reputazione commerciale, patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attrice a seguito della segnalazione ad ANAC, nella misura di € 100.000,00; -dichiarare che il Comune non ha diritto all'incameramento della cauzione presso UnipolSai Ass.ni SpA.

Ciò premesso;

Richiamata la relazione in data 19.04.2021 prot 10314 del Responsabile dell'Avvocatura Comunale, da cui si evince la necessità di costituirsi in giudizio essendo la risoluzione contrattuale addebitabile esclusivamente alla società attrice ex art. 1453 e ss. c.c per grave inadempimento nella esecuzione dei lavori affidati dal Comune di San Pietro Vernotico in quanto il contratto, dopo la scadenza dei termini di esecuzione delle opere, non può più produrre effetti e la società attrice deve essere ritenuta gravemente responsabile per non aver rispettato i termini di ultimazione dei lavori e per aver creato un danno rilevante alla comunità, considerata la rilevanza dell'opera, con conseguente ristoro al Comune di tutti i danni subiti, applicazione delle penali e incameramento della cauzione definitiva.

Richiamata altresì la determinazione nr.91 del 5.2.2020, trasmessa alla Avvocatura Comunale con cui il responsabile del procedimento Arch. Diego Perrone richiedeva adempimenti specifici soprattutto con riferimento alla discrasia esistente tra documentazione rilevante ai fini della contabilizzazione di riserve e quantificazione di somme rivenienti da Sal: adempimenti rispetto ai quali, prescindendo dai riscontri, solo l'Avvocatura può avere contezza e valutare la rilevanza ai fini del presente giudizio, tenendo conto di altri giudizi pendenti con la medesima ditta;

Evidenziata la necessità che l'Avvocatura valuti ogni ipotesi di responsabilità in capo a tutti i soggetti parti del procedimento al fine di tutelare l'Ente, anche in termini di manleva, nell'ipotesi in cui il Tribunale ponga oneri a carico del Comune per carenze ed inadempienze da parte di soggetti esterni nominati per lo svolgimento di specifici adempimenti nell'ambito dell'opera pubblica;

Ritenuto, pertanto, di costituirsi in giudizio avverso l'atto di citazione notificato in data 19.02.2021 prot. 4997 al fine non solo di contestare tutto quanto dedotto dalla società attrice, ma anche di proporre domanda riconvenzionale od autonoma domanda, se ritenuto che ne sussistano i presupposti, al fine di ottenere il pagamento di tutte quelle somme dovute a questo Ente a causa del grave inadempimento contrattuale della società o, in termini di manleva, da tecnici esterni nominati per l'esecuzione di attività nell'ambito del progetto, come risultanti da tutta la documentazione in atti afferente l'opera pubblica, compreso il risarcimento del danno che il Comune ha dovuto subire a causa dei ritardi nel completamento dei lavori affidati per esclusiva responsabilità della stessa e la mancata consegna dell'opera alla comunità cittadina;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi per l'udienza del 22.05.2021 avverso l'atto di citazione notificato in data 19.02.2021 prot. 4997 su istanza di Allservice srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cinque, nei confronti del Comune di San Pietro Vernotico, dell'Arch. D.L.M.C, nonché della UnipolSai Assicurazioni SpA., conferendo incarico al Legale del Comune avv. Guido Massari, con ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, compresa quella di proporre domanda riconvenzionale ai danni della stessa società;
2. di autorizzare il Sindaco ad apporre la firma in calce al mandato;
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.

COPIA

267/2000.

Impegno di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno Esercizio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>N. Imp.</i>	<i>N.Subimp.</i>

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
f.to Giuliana Giannone

SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data ____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 23/04/2021 N. 627 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
MAURIZIO TACCONE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 21/04/2021

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 23/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 23/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Pierluigi CANNAZZA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella

COPIA

banca dati dell'Ente.